

AssoCatene
Associazione Italiana Fabbricanti Catene
per la circolazione di veicoli¹

Art. 1

COSTITUZIONE E SEDE

Assocatene rappresenta i fabbricanti di catene per la circolazione di veicoli su neve, ghiaccio, fango, sabbia e superfici sdruciolevoli.

Assocatene è costituita all'interno e nell'ambito della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa.

Assocatene ha sede in Milano negli stessi uffici della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine, ANIMA, e può costituire sedi e uffici in altre località.

Art. 2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Assocatene, escludendo dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, ha lo scopo di prendere in esame lo studio e la risoluzione dei problemi specifici della categoria e di assistere le imprese partecipanti in tutto quanto possa riferirsi alla loro attività.

A tal fine Assocatene si propone di:

- a) favorire ed incrementare la qualità e la produzione, promuovendone lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione.

¹ NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) TITOLO III Dei veicoli Capo I Dei veicoli in generale Art. 46. (1) (2) Nozione di veicolo 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

- b) promuovere studi e ricerche di mercato anche con l'ausilio di statistiche di produzione e di vendita;
- c) sviluppare iniziative promozionali (fiere, seminari, convegni, pubblicazioni) anche in collaborazione con i preposti enti governativi;
- d) mantenere rapporti con Associazioni industriali nazionali ed estere interessanti l'attività della Associazione;
- e) studiare e promuovere la risoluzione di problemi tecnici, economici, commerciali, normativi, legali e fiscali interessanti l'Associazione intervenendo ove è necessario nelle sedi opportune presso Enti ed Autorità;
- f) dare efficiente collaborazione ad enti ed istituti preposti ad emettere norme e disposizioni interessanti l'attività del settore;
- g) sviluppare iniziative che abbiano lo scopo di migliorare la conoscenza dei metodi di impiego delle catene da neve;
- h) favorire l'unificazione e la standardizzazione della terminologia tecnica
- i) contribuire al miglioramento della sicurezza nella circolazione stradale

Art. 3

SOCI

Possono appartenere all'Associazione:

- a) In qualità di Soci Ordinari i fabbricanti di cui all'art. 1.
- b) In qualità di Soci aggregati: imprese che svolgono attività complementari con quella sopra elencate.

I soci aggregati hanno i medesimi doveri dei soci ordinari, ma non possono assumere cariche associative e non hanno diritto di voto.

Gli associati Assocatene sono associati della Federazione ANIMA.

Art. 4

ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La domanda di iscrizione deve essere presentata - su modulo predisposto dall'ANIMA - dal legale rappresentante della Società interessata e deve essere corredata da tutti i documenti richiesti.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello di ANIMA.

Le domande di iscrizione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione ad Assocatene comporta il pagamento della quota associativa prevista dallo statuto ANIMA.

Art. 5

ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si può perdere:

- a) per cambiamento di attività qualora la nuova attività, a giudizio del Consiglio Direttivo, non rientri in quella di competenza di Assocatene.
- b) per fallimento, quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- c) per condanna dei titolari o legali rappresentanti per reati contro il patrimonio che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, fino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- d) per gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, o comunque connessi con la qualità di socio o con gli scopi di Assocatene.

Contro il provvedimento di esclusione del consiglio direttivo il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione che lo riguarda con lettera al Presidente.

L'Assemblea deciderà definitivamente nella sua prima riunione sulla base di relazioni scritte presentate dal Consiglio Direttivo e dal socio fino a cinque giorni prima della riunione di Assemblea.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali.

Nel caso previsto dalla lettera a) del presente articolo gli obblighi sociali continueranno fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento dell'attività.

Nel caso della lettera d) del presente articolo la cessazione degli obblighi sociali è invece immediata.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di associatene:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche di associatene sono gratuite e possono essere assunte da persone che abbiano una effettiva responsabilità di impresa nell'ambito dell'impresa rappresentata, così come previsto dallo statuto della Federazione ANIMA.

Le cariche associative hanno la durata di due anni e possono essere confermate per due volte consecutivamente.

Art. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dalle imprese associate, le quali hanno la facoltà di farsi sostituire da un altro associato. Non è ammessa più di una delega per la stessa persona.

Ad ogni Socio Ordinario spetta un voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei voti (metà più uno) mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

La seconda convocazione, salvo che non sia diversamente indicato nell'avviso, si intende fissata un'ora dopo la prima.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e senza tener conto degli astenuti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci. Le modifiche di statuto possono essere deliberate anche con referendum epistolare tra gli associati.

Le votazioni potranno avvenire anche per scrutinio segreto che potrà essere stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente o da almeno 1/3 dei voti presenti.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non sono in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito:

- a) di fissare le direttive di massima per l'attività di Assocatene;
- b) di trattare i problemi di carattere generale pertinenti all'attività di assocatene;
- c) di nominare il presidente;
- d) di nominare i componenti del consiglio direttivo;
- e) di discutere e deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- f) di fissare l'entità della parte di quota di competenza associativa;
- g) di deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto, secondo le modalità previste all'art. 8;
- h) di deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;

- i) di deliberare l'adesione di Assocatene ad altre Associazioni sia direttamente che mediante l'iscrizione individuale di tutta o una parte dei soci.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal presidente e dai componenti nominati dall'assemblea.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima; nei casi di urgenza può avvenire anche con comunicazione scritta da inviare due giorni prima del giorno di convocazione.

Il Consiglio si riunirà almeno una volta al semestre a cura del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi Componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti e in casi di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalla carica i Componenti che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

Art. 10

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera su ogni atto di carattere finanziario anche se eccedente l'ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio e provvede:

- a) al controllo dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) decide su questioni urgenti anche se di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, di cui informa comunque il consiglio;
- c) delega, d'accordo con il Consiglio Direttivo, eventuali incarichi speciali a persone appartenenti a ditte associate, competenti in particolari problemi.
- d) vigila e cura il funzionamento dell'Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto.

E' di diritto Consigliere dell'ANIMA, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12

SEGRETARIA

Il Responsabile della Segreteria Associativa è un funzionario della Federazione ANIMA e collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea. Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi e alla loro trascrizione in appositi registri. Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

Redige il bilancio annuale dell'associazione per il presidente.

ART. 13


SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza di tre quarti dei voti degli iscritti alla Federazione.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

ART. 14

NORME GENERALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto si fa rinvio allo Statuto della Federazione ANIMA, di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confindustriale nonchè, in subordine, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Mariano...'. Below it, there are two more signatures, one on the left and one on the right, which are less legible but appear to be 'G. B...' and another name.